

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
SOCIO-ASSISTENZIALI DI COMPETENZA DEI COMUNI**

Adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 23.02.2004

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DI COMPETENZA DEI COMUNI

Art.1 Finalità degli interventi.

Il presente regolamento per l'erogazione di interventi socio-assistenziali alle persone ed alle famiglie in stato di bisogno ha carattere transitorio in attesa che la Regione Emilia Romagna regoli compiutamente la materia in conformità a quanto previsto dalla Legge 8.11.2000 n.328.

Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni socio-assistenziali gli interventi si prefiggono l'obiettivo di:

- a) contribuire a rimuovere le cause economiche, psicologiche, culturali, ambientali, sociali che provocano l'insorgenza di situazioni di bisogno e di esclusione sociale;
- b) favorire, attraverso interventi informativi o di erogazione diretta a tutti i cittadini, la fruizione delle strutture e delle prestazioni socio-assistenziali nel rispetto della libertà, della dignità personale e delle specifiche esigenze;
- c) promuovere, attraverso l'integrazione dei servizi sociali e sanitari, la tutela della salute, l'autonomia e l'autosufficienza;
- d) superare, nei limiti del possibile, gli interventi di istituzionalizzazione privilegiando i servizi e gli interventi che consentono la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale e il mantenimento della propria rete di relazioni;
- e) favorire lo sviluppo delle reti di solidarietà sociale, del volontariato e del privato sociale al fine di fornire risposte sempre più articolate e differenziate in rapporto alla specificità delle esigenze e dei bisogni individuali.

Art. 2 Oggetto del Regolamento.

Nel quadro delle funzioni socio-assistenziali di competenza del Comune il presente regolamento disciplina:

- a) le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di prestazioni di assistenza economica in denaro o in altra forma ad esclusione delle prestazioni economiche di natura previdenziale;
- b) le attività relative alla determinazione delle quote che gli utenti o i familiari devono versare a titolo di contributo retta per il ricovero in regime diurno e/o residenziale in strutture educative, socio-riabilitative, socio-assistenziali, socio-sanitarie o altre prestazioni.

Art. 3 Destinatari degli interventi.

Hanno diritto ad ottenere le prestazioni di assistenza, disciplinate dal presente regolamento, le persone residenti nel Comune, di nazionalità italiana oppure di altra nazionalità, assistibili sulla base della legislazione vigente, a condizione che versino in stato di bisogno come individuato nell'art.4 del presente Regolamento e quindi risultino esposte al rischio di esclusione sociale.

Gli interventi sono estesi anche alle persone domiciliate nel Comune o temporaneamente presenti nel territorio stesso, se è verificabile l'indifferibile esigenza di prestazioni assistenziali che non possono essere tempestivamente assicurate dal Comune italiano o dallo Stato estero di residenza.

Art.4 diritto di accesso alle prestazioni assistenziali

La concessione di qualsiasi prestazione è subordinata ad un progetto assistenziale, elaborato dagli operatori unitamente alla persona interessata, in cui si determina l'attivazione di impegni e risorse che configurino la possibilità di superare situazione di temporanea non autosufficienza, a prescindere da limiti di reddito.

Accedono alle prestazioni assistenziali previste dal presente regolamento (ad esclusione delle prestazioni previste all'art. 6 punti c), d), e) i cittadini, la cui condizione economica, valutata attraverso la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, sia inferiore a 7500 Euro aggiornato annualmente dell'indice di inflazione programmata e da eventuali accordi con le parti sociali.

I richiedenti devono inoltre essere privi di patrimonio immobiliare fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione primaria.

Il Comune potrà richiedere la situazione economica equivalente di quanti tenuti, per legge, al mantenimento (art.433 e seguenti del Codice Civile).

Art. 5 Tipologia degli interventi

Gli interventi attivati, tramite quanto previsto dal presente regolamento, saranno caratterizzati dalla individuazione delle risorse e delle potenzialità delle persone per le quali e con le quali si attivano programmi assistenziali.

A ciò farà seguito la definizione di un progetto assistenziale, concordato con le persone stesse, che dovrà prevedere un reciproco impegno, tempi di realizzazione, verifiche durante e a conclusione dell'intervento stesso.

Qualora sia accertata l'incapacità dell'utente a gestire autonomamente il proprio reddito in funzione delle necessità proprie e del nucleo familiare, su progetto mirato e con delega dell'utente ad altra persona o ad operatore socio-assistenziale, il contributo economico può essere sostituito del tutto od in parte da:

- erogazione di beni in natura (buoni pasto, buoni acquisto per generi alimentari ecc.)
- pagamento diretto di fatture e conti a carico dell'utente (canone di affitto, bollette di consumo acqua, gas, enel, ecc).

Gli interventi si distinguono in:

- prestazioni assistenziali;
- servizi di assistenza domiciliare;
- assunzione od integrazione retta per inserimento in strutture diurne e/o residenziali, educative, socio-riabilitative, socio-assistenziali, socio-sanitarie, di minori, disabili, adulti indigenti in particolare stato di bisogno sanitario ed anziani.

Le prestazioni assistenziali sono le seguenti:

- a) sussidi ordinari mensili;
- b) sussidi straordinari e straordinari urgenti;
- c) contributi per le famiglie affidatarie di minori;
- d) prestiti sull'onore;
- e) inserimenti socio -lavorativi;
- f) esenzione ticket sanitari;
- g) inserimento in attività di pubblica utilità delle persone anziane o invalide;
- h) contributi previsti dal Protocollo d'intesa ANCI - ANMIL (assegni di disoccupazione involontaria, contributi soggiorni per cure climatiche per i grandi invalidi del lavoro, ecc.).

Art 6 Criteri per la scelta del tipo di prestazione assistenziale.

L'intervento economico non costituisce un intervento a sé stante, ma integra e supporta l'erogazione di prestazioni professionali a carattere psico-sociale, educativo ed assistenziale definite nel progetto di intervento. L'assistenza economica ha carattere di sussidiarietà, pertanto dovrà essere erogata per un periodo transitorio.

Gli interventi di assistenza dovranno, di norma, uniformarsi ai seguenti criteri:

A) Sussidi ordinari mensili

Sono utilizzati per affrontare comprovate situazioni di bisogno a sostegno del reddito e sono erogati sotto forma di contributo economico mensile della durata massima di sei mesi.

In casi particolari e, dopo puntuale verifica relativamente alla realizzazione del progetto assistenziale, il contributo può essere rinnovato.

B) Sussidi straordinari e straordinari urgenti

Sono utilizzati per affrontare situazioni di bisogno aventi carattere di eccezionalità ed urgenza motivata e documentata.

C) Contributi alle famiglie affidatarie di minori

Per l'affidamento familiare, previsto dalla Legge 184/83, alle famiglie affidatarie viene erogato un contributo mensile.

L'entità del contributo può essere aumentata per l'affido di minori portatori di handicap o di particolari problematiche psico-relazionali.

Sono previsti, inoltre, contributi straordinari per fare fronte a spese gravose quali cure ortodontiche o spese mediche.

Per l'istruttoria delle pratiche di affido vengono richiesti solo i dati identificativi della persona autorizzata alla riscossione del contributo.

Per l'affido a famiglie affidatarie, che siano parenti del minore, secondo le relazioni individuate in base all'art. 433 e seguenti del codice Civile, la concessione del contributo è subordinata all'esistenza di una situazione economica disagiata secondo quanto previsto all'art.4.

D) Prestiti sull'onore.

Per sostenere le responsabilità individuali e familiari ed agevolare l'autonomia finanziaria di singoli in stato di bisogno, di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie con figli od in attesa di un figlio, ai sensi della legislazione vigente, possono essere concessi prestiti sull'onore. La concessione del prestito avviene nell'ambito di un progetto di intervento di aiuto in cui si determina l'attivazione di impegni e risorse che configurino la possibilità effettiva di superare situazioni di effettivo bisogno.

In caso di mancata ottemperanza circa la restituzione delle somme concesse, il beneficiario non potrà accedere ad ulteriori prestiti.

E) Inserimenti socio-lavorativi.

Il Comune, nell'ambito di interventi di aiuto a persone in difficoltà, promuove progetti di inserimento lavorativo rivolti a cittadini che versano in situazioni di disagio, disadattamento sociale, condizioni di handicap psico-fisico, patologie psichiatriche e di dipendenza.

L'inserimento socio-lavorativo di ciascun utente avrà una durata massima di un anno, salvo i casi per i quali gli operatori, in base al progetto assistenziale, ritengano di prolungare tale periodo.

I soggetti inseriti saranno coperti da polizza assicurativa per infortuni e danni a terzi e percepiranno un compenso mensile differenziato in base alle finalità del progetto stesso e alle condizioni economiche dell'utente.

F) Esenzione ticket sanitari.

Il Comune può concedere, in base alle normative vigenti, l'esenzione ticket sui medicinali e sulle prestazioni sanitarie diagnostiche e di laboratorio ai cittadini in particolare stato di bisogno.

G) Inserimento in attività di pubblica utilità delle persone anziane o invalide.

Il Comune, per valorizzare il ruolo e la funzione che le persone svolgono nella società, anche valorizzando l'apporto delle associazioni di volontariato, può incentivare e promuovere la realizzazione di attività di pubblica utilità.

Le persone inserite sono assicurate contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività nonché per la responsabilità civile verso terzi.

In presenza di particolari condizioni economiche può essere erogato un contributo economico di tipo assistenziale.

H) Contributi previsti dal protocollo d'intesa ANCI-ANMIL.

In riferimento al suddetto accordo annuale vengono erogati assegni di disoccupazione involontaria per gli invalidi del lavoro, per le vedove di caduti sul lavoro o deceduti per malattie professionali riconosciute dall'INAIL in sede di reversibilità, contributi scolastici per i figli o gli orfani di invalidi sul lavoro oppure contributi straordinari per soggiorni per cure climatiche e termali dei grandi invalidi.

L'entità e la durata del contributo è definita annualmente dal suddetto accordo.

Art.7 agevolazioni in materia tributaria e tariffaria

L'ISEE sarà, di norma, assunto come criterio di valutazione della situazione economica anche per le agevolazioni da applicarsi da parte dei comuni in campo tariffario e tributario. Le modalità saranno oggetto di appositi regolamenti.

Art.8 Assunzione od integrazione retta per inserimento in strutture diurne o residenziali, educative, socio-riabilitative, socio-assistenziali, socio-sanitarie di minori, disabili, adulti indigenti in particolare stato di bisogno sanitario ed anziani.

Il Comune, su progetto assistenziale, può assumere la retta in strutture pubbliche o private per:

A) minori a rischio sociale ricoverati in strutture educative diurne o residenziali, fino alla maggiore età.

L'intervento può essere prorogato anche dopo il compimento del diciottesimo anno qualora la persona debba terminare un ciclo di studi.

B) donne gravide o madri e bambini, in situazioni di particolare bisogno, ricoverate in strutture di accoglienza diurne o residenziali;

C) minori e adulti, portatori di handicap, ricoverati in strutture diurne o residenziali socio-riabilitative e/o socio sanitarie e/o socio-assistenziali;

D) adulti in stato di indigenza che necessitano di ricovero temporaneo, per gravi problemi di salute e di assistenza, in strutture socio- sanitarie;

E) anziani ricoverati in strutture diurne o residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali;
F) persone senza fissa dimora ricoverate temporaneamente in strutture di accoglienza a bassa soglia.
Per quanto concerne i ricoveri previsti **alla lettera C**, al Comune spetta l'integrazione retta solo per quanto concerne gli oneri afferenti alla spesa alberghiera.

Art.9 Compartecipazione al pagamento retta da parte degli utenti inseriti in strutture diurne o residenziali.

A) Per i ricoveri previsti all'art.8 lettere A e B, i genitori o chi esercita la potestà, le gestanti e le madri, che fruiscono di inserimenti in strutture educative diurne o residenziali sono tenuti a contribuire al pagamento della retta nella misura che sarà concordata con il Comune, in base alla loro capacità contributiva.

Nello stesso modo i genitori che hanno figli in affidamento familiare devono contribuire al loro mantenimento nella misura concordata con il Comune, in base alla loro capacità contributiva.

B) Per i ricoveri previsti all'art.8 lettera C), in attesa dei criteri che verranno definiti dal Consiglio Regionale come previsto dalla L.R. 2/2003, art.49, i minori e gli adulti portatori di handicap, che fruiscono di inserimenti in strutture socio-riabilitative diurne o residenziali, e non sono in grado di assumere totalmente il pagamento del ricovero, sono tenuti almeno a contribuire al pagamento della retta secondo i criteri di seguito specificati:

a) Inserimenti in Strutture socio riabilitative residenziali:

l'utente contribuirà al pagamento retta versando l'intero suo reddito, comprese le pensioni e le indennità a qualunque titolo percepite fino a copertura dell'intero importo della retta, fatta salva una quota mensile per spese personali.

Qualora l'utente, già inserito percepisca degli arretrati, relativi a qualunque voce del suo reddito, è tenuto a versare quelli relativi al periodo di inserimento fino a copertura dell'intero importo retta.

b) Inserimenti in Strutture socio- riabilitative diurne:

per ogni pasto consumato e per il trasporto, se fornito, l'utente verserà una quota proporzionale al suo intero reddito, comprese le pensioni e le indennità a qualunque titolo percepite.

I disabili che frequentano una struttura socio-riabilitativa diurna senza consumare il pasto e senza trasporto devono versare una quota giornaliera di frequenza .

I disabili che usufruiscono di un intervento di assistenza domiciliare socio-riabilitativa dovranno contribuire al pagamento del servizio mediante il versamento di una quota oraria.

Le quote per il pasto, il trasporto, la frequenza e per il servizio di assistenza domiciliare verranno aggiornate annualmente con apposito atto deliberativo.

C) Per i ricoveri previsti all'art.8 lettera D, gli adulti indigenti che necessitano, per gravi problemi di salute e di assistenza, di ricoveri temporanei in strutture socio-sanitarie, sono tenuti a contribuire al pagamento della retta nella misura concordata con il Comune, in base alla loro capacità contributiva.

D) Per i ricoveri previsti all'art. 8 lettera E, gli anziani inseriti in una struttura diurna o residenziale, socio-sanitaria o socio-assistenziale, pubblica o accreditata ai sensi della normativa vigente, sono tenuti al pagamento della retta di ricovero utilizzando i proventi di qualsiasi natura in loro godimento e dal proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare, sempre che la proprietà immobiliare dell'anziano non costituisca, da almeno un triennio, abitazione principale dei tenuti al mantenimento.

Nel caso di un anziano, con familiari a carico irpef privi di mezzi di sostentamento a qualunque titolo percepiti, viene salvaguardato un livello reddituale fino a 600 euro mensili.

Nel caso di redditi futuri (pensioni, indennità di accompagnamento, ecc) o acquisibili mediante l'alienazione o locazione di immobili, il Comune può anticipare la spesa per le rette di ricovero, previa sottoscrizione di apposito impegno al rimborso da parte dell'interessato.

Art. 10

Qualora l'anziano non sia in grado di provvedere mediante il proprio reddito e patrimonio al pagamento della retta, si provvede nel modo seguente:

A) Intervento economico a favore degli anziani privi di rete familiare

Il Comune eroga un intervento economico, a favore degli anziani ospitati in strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche o accreditate, ai sensi della legislazione vigente, a condizione che l'accesso alla struttura venga stabilito dal responsabile del caso e dall'unità di valutazione geriatrica.

A coloro che risultano privi di rete familiare e non in grado di provvedere all'integrale copertura della retta, viene garantita la disponibilità della quota per le spese personali prevista dalla normativa vigente.

B) Intervento economico finalizzato all'assolvimento delle responsabilità familiari.

Il Comune non provvede all'integrazione della retta o alla sua totale corresponsione, in presenza di familiari tenuti ad assolvere all'obbligo di mantenimento dell'anziano secondo il principio del concorso degli obbligati disciplinato dall'art. 433 e seguenti del Codice Civile.

Limitatamente a questi casi, su richiesta dei tenuti al mantenimento, il Comune può concedere un contributo economico integrativo finalizzato all'assolvimento delle responsabilità familiari a favore di:

- donatari,
- coniuge,
- figli o, in loro assenza, nipoti,
- fratelli e sorelle conviventi al momento dell'ingresso in struttura.

Per i tenuti al mantenimento non residenti nel Comune di residenza dell'anziano, che risultino impossibilitati ad assolvere all'obbligo del mantenimento, la domanda di contributo va presentata comunque al comune di residenza dell'anziano.

Art. 11 modalità di erogazione dei contributi per l'integrazione retta ai familiari tenuti al mantenimento

Ai richiedenti di cui al comma b) dell'articolo precedente potrà essere erogato dal Comune un contributo pari alla somma necessaria alla copertura della retta di ricovero. L'importo di detto contributo sarà pari al 100% della somma necessaria alla copertura della retta di ricovero nel caso in cui l'ISEE del nucleo dell'obligato, al netto delle spese per mutuo, interventi sanitari ed ortodontici straordinari, degli assegni alimentari disposti da provvedimenti giudiziari, sia inferiore a 10.500 euro. Qualora l'ISEE del richiedente superi la soglia di 19.000 Euro il Comune non erogherà alcun contributo. Nell'ipotesi in cui venga superata la soglia di 10.500 euro l'entità del contributo a carico del Comune, è determinata secondo la seguente formula:

$$\frac{19.000 - \text{ISEE del richiedente}}{85} = \text{percentuale a carico del Comune}$$

Nell'ipotesi in cui il tenuto al mantenimento costituisca un nucleo monocomponente il suo ISEE viene ridotto del 30%.

Qualora vi siano più tenuti al mantenimento si calcoleranno le percentuali dei richiedenti e qualora la somma delle stesse concorra alla completa copertura della retta il Comune non provvederà all'erogazione del contributo.

Non si procede all'erogazione del contributo per i richiedenti che siano proprietari di immobili, a meno che gli stessi siano privi di valore commerciale o costituiscano l'abitazione principale dei tenuti al mantenimento; alla medesima condizione è assimilata la vendita d'immobili a parenti e/o le donazioni effettuate nell'ultimo triennio.

Art 12 Procedure per l'erogazione delle prestazioni.

Le persone, o chi per esse, che intendono usufruire delle prestazioni previste dal Regolamento, ad esclusione dei casi previsti al punto D dell'art. 9 del presente regolamento, devono presentare domanda al Comune di residenza, redatta su apposito modulo e corredata dalla documentazione necessaria:

- apposita certificazione ISEE,
- ogni altra documentazione ritenga utile per l'accertamento del bisogno,
- autocertificazione in cui il richiedente dichiara tutte le indennità a qualsiasi titolo percepite che non concorrano al calcolo della situazione reddituale ai fini ISEE.

L'istruttoria della domanda può concludersi con:

- l'accertamento dei requisiti di bisogno e di assistibilità e la formulazione di un progetto assistenziale debitamente motivato, con la previsione delle prestazioni da erogare, l'entità e la durata delle stesse.
- l'accertamento della non sussistenza dei requisiti di bisogno e/o di assistibilità.

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda si dovrà comunicare al richiedente l'esito della stessa nonché i termini per presentare eventuale richiesta di riesame.

Art.13 Riduzioni – Esenzioni.

Su richiesta motivata possono essere concessi esoneri o riduzioni dalla compartecipazione alla spesa:

- nelle situazioni di particolare disagio ed emarginazione sociale;
- nelle situazioni in cui l'intervento non sia richiesto dall'utente, ma venga erogato a seguito di valutazione tecnica degli operatori o a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Art.14 Richiesta di riesame.

Qualora sia stata accertata la non sussistenza dei requisiti di bisogno e/o di assistibilità, il cittadino può richiedere al Comune il riesame della domanda, integrandola con ulteriore documentazione comprovante lo stato di bisogno.

Art.15 Controlli e recupero indebito.

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate il Comune potrà effettuare controlli a campione.

A tal fine si avvarrà delle informazioni in proprio possesso nonché di quelle di altri Enti della Pubblica Amministrazione.

Nei casi in cui venga accertato il rilascio di dichiarazioni non veritiere, il Comune segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria e provvederà al recupero delle somme erogate oltre agli interessi ed alle relative spese.

L'interessato potrà perdere il diritto alle prestazioni.

ART.16 Recupero crediti

Il mancato versamento delle quote di compartecipazione al costo dei servizi ed al pagamento delle rette comporterà, dopo un sollecito, l'adozione da parte del Comune dei provvedimenti normativi necessari per il recupero.

Art.17 Trattamento dei dati personali.

I dati personali dei destinatari delle prestazioni di cui al presente regolamento sono trattati per lo svolgimento delle funzioni di assistenza come disposto dalla L.675/96.

In particolare è prevista la comunicazione dei dati personali raccolti, relativi alle situazioni patrimoniali e lavorative, ad altre pubbliche amministrazioni per l'iter amministrativo ed assistenziale del presente regolamento.